

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 7 – n. gara 7101986.

Chiarimento n. 3 ai quesiti pervenuti a seguito dell'indizione di gara**QUESITO 11**

Preso atto della risposta fornita in merito al quesito numero 3, di cui al chiarimento numero 2 pubblicato con prot 14689 del 26-07-2018, ovverosia che la valutazione qualitativa avverrà sulla base della varietà di scelta, la scrivente ritiene opportuno evidenziare che alcuni contenuti dello stesso quesito numero 3 - segnatamente quelli relativi ai tempi di consegna ivi ipotizzati (8/10 settimane) - risultano in contrasto con quanto prescritto nella lex di gara. Lo "Schema di Convenzione" al punto 5 dell'art. 6 recita: *"La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta"*. Considerato che lo stesso Schema di Convenzione ai punti 6 e 7 dell'art. 6 prevede altresì delle penali in caso di ritardi nelle consegne: *"Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna - in tutto o in parte - delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla e specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura". Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare"*. In virtù del fatto che, ad avviso della scrivente, "promesse di fornitura" in tempi dilatati quali quelli ipotizzati nella richiesta di chiarimento su indicata, potrebbero portare ad ampliamenti fittizi di catalogo con conseguente alterazione del confronto competitivo, si chiede di confermare che i tempi di consegna da osservare siano quelli indicati nello Schema di convenzione.

Risposta:

Si conferma la risposta al quesito n. 3. Tempi di consegna pari a quelli ipotizzati (8-10 settimane) devono considerarsi circoscritti a tipologie specifiche di prodotti (ad esempio, che vengono utilizzati solo in casi particolari o che hanno misure non standard e quindi vengono prodotti su ordinazione).

Si ribadisce pertanto che, rispetto ai tempi di fornitura richiesti nella documentazione di gara (art. 6 – punto 5 - Convenzione di fornitura), che vengono qui confermati, sarà possibile derogare solo in casi circoscritti e motivati da parte del fornitore – fermo restando la possibilità, da parte delle Amministrazioni contraenti, di applicare le penali previste in caso di reiterati ritardi.

Il suddetto art. 6 – punto 5 - della convenzione di fornitura verrà pertanto così integrato:

"La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.

Il termine sopra stabilito potrà essere derogato – a discrezione dell'Amministrazione contraente - solo in casi circoscritti e motivati per iscritto da parte del fornitore".

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Dott. Luigi Moreno COSTA